



# ContiamoCi!

Al Ministero della Salute  
Ufficio di Gabinetto  
seggen@postacert.sanita.it

Al Presidente FNOMCEO  
Dott. Filippo Anelli  
segreteria@pec.fnomceo.it

All'Ufficio Legislativo  
dgprev@postacert.sanita.it

Alla Direzione Generale Della Digitalizzazione,  
Del Sistema Informativo Sanitario E Della  
Statistica  
dgsi@postacert.sanita.it

Alla Direzione Generale Delle Professioni  
Sanitarie E Delle Risorse Umane Del Servizio  
Sanitario Nazionale  
dgrups@postacert.sanita.it

Ai Presidenti degli Ordini  
Provinciali OMCEO  
(loro sedi)

e p.c.

Al Comando NAS Roma  
srm20400@pec.carabinieri.it

FNOVI - Federazione Nazionale Ordini Veterinari  
Italiani  
info@pec.fnovi.it

CNOP - Consiglio Nazionale Ordine Psicologi  
segreteria@pec.psyppec.it

FNOPO - Federazione Nazionale Ordini  
professioni Ostetriche  
presidenza@pec.fnopo.it

SIP Società Italiana di Pediatria  
presidenzasip@legalmail.it



# ContiamoCi!

FNOTSRM - PSTRP - Federazione Nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione  
federazione@pec.tsrn.org

FNOPI - Federazione Nazionale Ordini Professioni infermieristiche  
federazione@cert.fnopi.it

FOFI - Federazione Ordini Farmacisti Italiani  
posta@pec.fofi.it

ONB - Ordine Nazionale dei Biologi  
protocollo@peconb.it

FNCF - Federazione nazionale degli ordini dei Chimici e dei Fisici  
segreteria@pec.chimici.it

Quinto Vicentino, 05 aprile 2022

**Oggetto: ContiamoCi! – tutela del diritto al lavoro per le categorie di cui agli artt. 4, 4 bis e 4 ter del DL n. 44/21 e succ. mod., come da ultimo modificato dal DL n. 24/22.**

Spettabili Istituzioni, Federazioni Nazionali e Ordini,

in merito al DL n. 24/22, scriviamo per evidenziare quanto segue.

Siamo, anzitutto, lieti di constatare che il DL n. 24/22 abbia modificato l'art. 4 del DL n. 44/21 e succ. mod., recante gli obblighi vaccinali per il personale sanitario, chiarendo che ***“nel caso di intervenuta guarigione l'Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della Salute.”***

**La modifica normativa sopra richiamata conferma la fondatezza della posizione espressa da ContiamoCi! nella diffida del 21 febbraio 2022**, inviata all'Ufficio di Gabinetto del Ministero della Salute, a tutte le Federazioni Nazionali e a tutti gli Ordini (*allegato A*).

**ContiamoCi!, infatti, ha da subito evidenziato che sospendere dall'Albo il personale guarito dal Covid-19 - come indicato nella nota n. 0002922-P-17/2/2022 dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero**



della Salute e acriticamente recepito dalla FNOMCeO - **era illegittimo e ingiusto per contrasto con le circolari ministeriali richiamate nella disciplina dell'obbligo vaccinale di cui al DL n. 44/21** e successive modifiche, che stabiliscono delle tempistiche per il recupero vaccinale di coloro che hanno contratto la malattia per via naturale.

## **ContiamoCi! aveva ragione!**

**Abbiamo contribuito a difendere la salute e il lavoro del personale sanitario**, anche laddove la tutela di questi fondamentali diritti non è stata perseguita, come invece avrebbe dovuto, dal Ministero della Salute e da (alcune) Federazioni Nazionali e da alcuni Ordini.

**Quanto accaduto pone un tema di scarsa credibilità delle Istituzioni sanitarie**, che hanno richiesto la sospensione dall'Albo professionale dei sanitari guariti persino nel periodo nel quale, secondo le indicazioni ministeriali, non potevano essere vaccinati.

Tale impostazione ha arrecato un ingiusto danno, non solo ai singoli sanitari, ma anche, al sistema sanitario nel suo complesso che già soffre per carenza di personale, specie nel corso della pandemia.

**Speriamo, quindi, che le Istituzioni sanitarie, per il futuro, vogliano aprirsi ad un dialogo con ContiamoCi!**, la cui finalità è anche quella di contribuire a garantire la effettività dei diritti costituzionali.

In questa prospettiva, **ContiamoCi! esprime il più sentito dissenso, invece, per il differimento fino al 31 dicembre 2022**, operato con il DL n. 24/22, della durata degli obblighi vaccinali, con conseguente sospensione dagli Albi professionali per i sanitari, nonché di compressione del diritto al lavoro per i soggetti di cui agli artt. 4 *bis* e 4 *ter* del DL n. 44/21 e succ. mod.

**La totale compromissione del diritto al lavoro e alla retribuzione per le categorie sopra indicate, determinata dall'assolutizzazione dell'interesse collettivo alla salute, non appare coerente con il diritto alla salute dei singoli di cui all'art. 32 Cost., con la fine dello Stato di emergenza in data 31 marzo 2022, nonché con il trattamento riservato ad altre categorie di obbligati.**

In merito al **diritto alla salute dei singoli** si osserva quanto segue.

**Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia** (procedimento n. 0351/22 Reg. Prov. Coll. – n. 01272/21 Reg. Ric.), **ha sollevato l'incidente di costituzionalità per contrasto dell'art. 4 del DL n. 44/21 e succ. mod. con l'art. 32 Cost.,** rilevando:

1) **Profili di criticità della vaccinazione obbligatoria per il Covid-19 rispetto ai parametri di costituzionalità dei vaccini obbligatori, in particolare degli eventi avversi**, sulla base, tra l'altro, delle seguenti osservazioni:

- **in punto di eventi avversi:**
  - **“[...] La raccolta dei dati che emergono dalla consultazione della banca dati europea (EudraVigilance, facilmente accessibile attraverso il sito AIFA) permette di rilevare che a fine gennaio 2022 risultavano somministrati in ambito EU/EEA 570 milioni di dosi (ciclo completo e booster) del vaccino Cominarty (BioNTech and Pfizer), in relazione al quale risultano acquisite 582.074 segnalazioni di eventi avversi, dei quali 7.023 con esito fatale; quanto al vaccino Vaxzevria (AstraZeneca), a fronte di 69 milioni di dosi si registravano 244.603 segnalazioni di eventi avversi, dei quali**



**1.447 con esito fatale**; quanto al vaccino Spikevax (Moderna), a fronte di 139 milioni di dosi risultavano segnalati **150.807 eventi avversi**, dei quali **834 con esito fatale**; quanto al Covid-19 Vaccine Janssen, a fronte di 19 milioni di dosi risultavano **40.766 segnalazioni**, delle quali **279 con esito fatale** [...];

- “[...] **Nel novero di tale elencazione rientrano, evidentemente, anche patologie gravi, tali da compromettere, in alcuni casi irreversibilmente, lo stato di salute del soggetto vaccinato, cagionandone l’invalidità o, nei casi più sfortunati [...]**”
- **il criterio posto dalla Corte costituzionale in tema di trattamento sanitario obbligatorio non pare lasciare spazio ad una valutazione di tipo quantitativo, escludendosi la legittimità dell’imposizione di obbligo vaccinale mediante preparati i cui effetti sullo stato di salute dei vaccinati superino la soglia della normale tollerabilità, il che non pare lasciare spazio all’ammissione di eventi avversi gravi e fatali, purché pochi in rapporto alla popolazione vaccinata, criterio che, oltretutto, implicherebbe delicati profili etici (ad esempio, a chi spetti individuare la percentuale di cittadini “sacrificabili”). Pare, quindi, che, non potendosi, in generale, mai escludere la possibilità di reazioni avverse a qualunque tipologia di farmaco, il discrimine, alla stregua dei criteri rinvenibili dalla richiamata giurisprudenza costituzionale, vada ravvisato nelle ipotesi del caso fortuito e imprevedibilità della reazione individuali.**

- **In punto di insufficienza di farmacovigilanza attiva:**
  - “[...] **In conclusione, permane il dubbio circa l’adeguatezza del sistema di monitoraggio [...]**”
  - “[...] **Il problema, pertanto, va ricondotto alla circostanza che, in presenza di farmaci soggetti a monitoraggio aggiuntivo in relazione all’autorizzazione condizionata, gli studi di vigilanza attiva consentono di avere un quadro più completo di eventuali effetti collaterali importanti ed eventi infausti.[...]**”;

## 2) **Profili di criticità della vaccinazione obbligatoria per l’adeguatezza del triage pre- vaccinale:**

- [...] **Appare particolarmente critica la circostanza che non è previsto, prima della somministrazione del vaccino, nemmeno un tampone Covid, che potrebbe evidenziare una condizione di infezione in atto [...]**
- [...] **un recupero della funzione di filtro dei medici di base, i quali possano, secondo scienza e conoscenza (anche delle situazioni individuali specifiche) prescrivere, o quantomeno suggerire o raccomandare, accertamenti pre-vaccinali, potrebbe verosimilmente abbassare il livello di rischio [...]**

Dall’ordinanza di remissione alla Consulta emessa dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia emergono alcune rilevanti circostanze di fatto: i vaccini in uso per il contrasto al Covid-19 possono, seppur in casi minoritari, provocare eventi avversi gravi, financo il decesso dei pazienti; vi è carenza della farmacovigilanza attiva, in rapporto a sieri sottoposti a monitoraggio addizionale, con conseguente rischio di alterazione dei dati attinenti alla valutazione della innocuità dei vaccini; non sono previsti adeguati triage-prevaccinali (nemmeno l’effettuazione di un tampone per verificare se la malattia è in corso al momento della vaccinazione).



In tale contesto e tenuto conto della fine dello stato di emergenza, **il differimento fino al 31 dicembre 2022 dell'obbligo vaccinale, sanzionato con la sospensione del diritto al lavoro e alla retribuzione, non appare accettabile sia sul piano della ragionevolezza scientifica quanto della coerenza con gli altri valori costituzionali, in primis il diritto al lavoro che significa anche diritto alla vita, alla salute e alla dignità della persona.**

Tutto questo tra l'altro, mentre negli altri Paesi, anche europei, si osserva un effettivo ritorno alla normalità.

Ed ancora.

Il **Tar di Milano** con ordinanza di remissione alla Consulta (00192/2022 REG.PROV.CAU) ha sollevato la **questione di legittimità costituzionale "dell'articolo 4, comma 4, del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni nella legge 28 maggio 2021, n. 76, così come modificato dal decreto legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito nella legge 21 gennaio 2022, n. 3, nella parte in cui prevede, quale effetto dell'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie"**.

Nell'ordinanza succitata si legge: **"Sussiste altresì il requisito del periculum in mora, atteso che la preclusione assoluta dell'esercizio della professione, imposta dalla norma sospettata di illegittimità costituzionale, integra un pregiudizio grave e non altrimenti riparabile all'avviamento dell'attività professionale intrapresa, consistente nella perdita della clientela e delle relazioni professionali nonché nell'impossibilità di rispondere alla crescente domanda di prestazioni sanitarie, almeno sino al 15 giugno 2022 e, in caso di ulteriori eventuali proroghe della situazione di emergenza, per un tempo potenzialmente indeterminato."**

Il **Tribunale ordinario di Brescia**, sezione lavoro (proc. n. 151-1/2022 N.R.G.) ha emanato una **ordinanza di remissione alla Corte Costituzionale per contrasto con gli artt. 2 e 3 della Costituzione italiana dell'art 4 ter, comma terzo, del DL n. 44/21**, nella versione che sarà vigente fino al 1° aprile 2022, **"nella parte in cui nel prevedere che "Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso e emolumento, comunque denominati" esclude, nel periodo di disposta sospensione in favore del personale di cui alla lettera a) citata disposizione, l'erogazione dell'assegno alimentare previsto dall'art. 500 Decreto legislativo n. 297/94 (testo unico del personale scolastico)."**

Le argomentazioni poste a sostegno della citata ordinanza di remissione alla Consulta sono all'evidenza estendibili anche a tutti coloro per quali sia prevista la perdita del lavoro per la mancata vaccinazione.

Nell'ordinanza, infatti, si legge: **"[...] L'art. 2 della Costituzione nel prevedere una particolare tutela dell'individuo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (tra cui rientrano i luoghi di lavoro) non sembra permettere l'adozione di misure che possano arrivare sino al punto di ledere la dignità della persona come può avvenire quando alla persona sia preclusa ogni forma di sostentamento per far fronte ai bisogni primari della vita. ( cfr. Corte Costituzionale 20 luglio 2021 n.137). E' questo che si verifica nel caso in esame per tutti i docenti che non abbiano ritenuto di vaccinarsi essendo stata loro sottratta ogni possibilità di esercitare la propria attività lavorativa costituendo la vaccinazione "requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. " ( ex art. 4 ter co.3 del D.L.n.44/2021 conv. dalla legge 28 maggio 2021 n.76.) e non potendo accedere a quegli istituti che tutelano i lavoratori**



*in caso di perdita dell'occupazione quali l'indennità di disoccupazione (conservando il posto di lavoro) essendo tale provvidenza in ogni modo preclusa ai dipendenti pubblici a tempo indeterminato, né possono fruire, in quanto in età lavorativa, di quelle provvidenze che presuppongono una determinata anzianità anagrafica. In tal modo i docenti perdono ogni possibilità di far fronte alle esigenze basilari della vita non potendo fare affidamento su alcuna forma di sostegno economico **per un periodo temporalmente rilevante** (ad oggi fino al 15 giugno 2022 per gli ultracinquantenni e comunque sino al mese di giugno 2022 anche per gli infracinquantenni computandosi i 6 mesi dalla data del provvedimento di sospensione). Né tale lesione appare giustificata dalla finalità di "tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nella erogazione delle prestazioni di cura e di assistenza" ex art. 4 co. 1 D.L. 44/2021 nell'ambito di una situazione emergenziale, in quanto le conseguenze che esso implica nella sfera del dipendente non vaccinato (via via irrigidite a seguito delle modifiche apportate dall'originaria formulazione) appaiono eccessivamente sproporzionate e sbilanciate nell'ottica della necessaria considerazione degli altri valori costituzionali coinvolti tra cui la dignità della persona umana. **Come noto il diritto al lavoro costituisce una delle principali prerogative dell'individuo su cui si radica l'ordinamento italiano che trova protezione nell'ambito dei principi fondamentali della Carta Costituzionale e che viene tutelato non solo in quanto strumento attraverso cui ciascuno può sviluppare la propria personalità (potendo così concorrere al progresso materiale e spirituale della società), ma innanzitutto in quanto costituisce il mezzo per assicurare alla persona ed al rispettivo nucleo familiare attraverso la giusta retribuzione il diritto fondamentale di vivere un'esistenza libera e dignitosa ; la disposizione in esame si pone in contrasto anche con l'art. 3 della Costituzione in quanto, a fronte di una condotta non integrante illecito né disciplinare né penale e che riguarda una fattispecie introdotta in una fase emergenziale ed in un contesto del tutto eccezionale, nega ai docenti non vaccinati persino la corresponsione di quelle indennità, quale è l'assegno alimentare, generalmente riconosciute dall'ordinamento per sopperire alle esigenze alimentari del lavoratore sospeso anche laddove quest'ultimo sia coinvolto in procedimenti penali e disciplinari per fatti di oggettiva gravità posto che ciò genera un' irragionevole disparità di trattamento nei confronti dei soggetti che hanno posto in essere condotte che, proprio per previsione legislativa, sono esenti da alcun tipo di rilievo.** [...]"*

Da ultimo, in data 1° aprile 2022, il TAR Lazio Sezione Prima Bis, ha rimesso il giudizio alla Corte Costituzionale in ordine al personale militare sospeso per non avere assolto all'obbligo vaccinale per il Covid-19, rilevando che: "**Vista l'ordinanza 22 marzo 2022 n.351 con cui il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha rimesso alla Corte costituzionale le questioni di legittimità lueggiate dedotte anche nel presente ricorso;** ritenuto pertanto necessaria la riconvocazione del Collegio nella camera di consiglio del 22 marzo u.s., onde assumere le determinazioni conseguenti; considerato che nel processo amministrativo, secondo un consolidato indirizzo (cfr., fra le tante, ordinanza Sez. V, 27 settembre 2011, n. 5387; Sez. IV, 11 luglio 2002, n. 3926), **trova ingresso la c.d. sospensione impropria del giudizio principale per la pendenza della questione di legittimità costituzionale di una norma, applicabile in tale procedimento, ma sollevata in una diversa causa** [...]"

A seguito della remissione alla Consulta operata dal Tribunale del lavoro di Brescia, peraltro, l'art. 4-ter del DL n. 44/21 e succ. mod. è stato modificato dal DL n. 24/22 e oggi il personale scolastico,





pur essendo obbligato alla vaccinazione fino 15 giugno 2022, ha diritto di lavorare anche se non vaccinato, purché non a contatto con gli studenti e mostrando il *green pass* base solo fino al 30 aprile 2022.

Con il DL n. 24/22, inoltre, sono state modificate anche le disposizioni che sopprimevano il diritto al lavoro per gli ultracinquantenni di cui all'art. 4-*quater* del DL n. 44/21 e succ. mod. privi di *green pass* rafforzato, nonché per tutte le categorie indicate negli artt. 4-*ter*.1 e 4-*ter*.2 del DL n. 44/21 e succ. mod.

Le osservazioni sopra svolte evidenziano come già prima della fine dello stato di emergenza, **la soppressione del diritto al lavoro, incidendo sulla dignità della persona umana, che non può mai essere sacrificata, non fosse sostenibile**, cosa che ha trovato conferma nelle succitate modifiche operate dal DL n. 24/22.

**Appare evidente, pertanto, che la soppressione del diritto al lavoro e alla retribuzione fino al 31 dicembre 2022** operata con il DL n. 24/22 per le categorie di sanitari e per i soggetti di cui agli artt. 4 *bis* e 4 *ter* del DL n. 44/21 e succ. mod. **sia una previsione certamente discriminatoria e illegittima che deve essere, quindi, immediatamente emendata.**

**ContiamoCi! intende, pertanto, porre in essere ogni azione esperibile, nelle sedi più opportune, a tutela del diritto al lavoro, alla salute e alla dignità dei propri iscritti, non potendo accettare che la mancata vaccinazione sia punita con la privazione di ogni forma di sostentamento necessaria alla vita della persona, sanzione che non è prevista nemmeno per punire condotte delittuose.**

In ordine alle Federazioni Nazionali e agli Ordini, si ricorda che gli stessi, ai sensi della legge n. 3/18 sono Enti pubblici, sussidiari dello Stato che, tra l'altro, ***promuovono e assicurano l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità delle professioni e dell'esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici dell'esercizio professionale indicati nei rispettivi codici deontologici, al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva.***

A fronte dei richiamati doveri di legge **ContiamoCi! chiede alle Federazioni Nazionali e agli Ordini** che azioni intendono intraprendere, anche nei riguardi delle Istituzioni sanitarie, al fine di garantire la salute individuale e collettiva, per:

- scongiurare il verificarsi di eventi avversi gravi conseguenti alla vaccinazione, anche attraverso triage pre-vaccinali, posto che nessuna persona umana è sacrificabile per la collettività;
- attuare una farmacovigilanza attiva adeguata alla somministrazione di sieri sottoposti a monitoraggio addizionale;
- ristabilire il diritto al lavoro dei sanitari, al fine di tutelare la dignità e la funzione sociale dei predetti

In data 23 marzo 2022, tra l'altro, il Presidente della FNOMCeO, dott. Filippo Anelli, con riferimento alle disposizioni del Ministero della Salute che consentono ai medici rifugiati ucraini di lavorare anche in Italia, ha reso la seguente dichiarazione: ***“Un provvedimento che ha una sua simbologia, un suo significato simbolico, perché il rispetto della dignità umana e professionale è un segno importante di civiltà del nostro paese”.***



# ContiamoCi!

Ci aspettiamo che la FNOMCEeO voglia difendere la dignità umana e professionale anche di tutti i medici italiani.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte ContiamoCi! si rivolge alle Istituzioni perché sia ripristinato il diritto al lavoro e alla retribuzione, fonte indispensabile di sostentamento della persona, per tutte le categorie di cui agli artt. 4, 4 bis e 4 ter del DL n. 44/21 e succ. mod. e invita le Federazioni Nazionali e gli Ordini, secondo le loro responsabilità di legge, a porre in essere azioni per tutelare la vita, la dignità e la professionalità delle tutti i propri iscritti.

Aderiscono:



ContiamoCi!

Di.Co.Si



Di.Co.Si. ContiamoCi!

ContiamoCi!



Coordinamento Comitati Guariti COVID

Coordinamento Comitati  
GUARITI COVID

COSCENZE  
CRITICHE

CoScienze Critiche



Assis



COMILVA

Comilva





# ContiamoCi!



*Immuni per sempre*

Immuni per sempre



**ACU** Associazione  
Consumatori  
Utenti  
Organizzazione senza scopo di lucro

ACU Marche - Sezione guariti

associazione  
**Jenner**

Associazione Jenner



**EUNOMIS**  
JUS • SANITAS • LIBERTAS

Eunomis



Comitato Ascoltami



**CONDAV ODV**  
COORDINAMENTO NAZIONALE  
DANNEGGIATI DA VACCINO

Coordinamento Nazionale  
Danneggiati da Vaccino



Noi Avvocati per la Libertà



# ContiamoCi!

allegato A



## ContiamoCi!

Al Ministero della Salute  
Ufficio di Gabinetto  
seggen@postacert.sanita.it

Al Presidente FNOMCEO  
Dott. Filippo Anelli  
segreteria@pec.fnomceo.it

All'Ufficio Legislativo  
dgprev@postacert.sanita.it

Alla Direzione Generale Della Digitalizzazione,  
Del Sistema Informativo Sanitario E Della  
Statistica  
dgsi@postacert.sanita.it

Alla Direzione Generale Delle Professioni  
Sanitarie E Delle Risorse Umane Del Servizio  
Sanitario Nazionale  
dgrups@postacert.sanita.it

Ai Presidenti degli Ordini  
Provinciali OMCEO  
(loro sedi)

e p.c.

Al Comando NAS Roma  
srm20400@pec.carabinieri.it

FNOVI - Federazione Nazionale Ordini Veterinari  
Italiani  
info@pec.fnovi.it

CNOP - Consiglio Nazionale Ordine Psicologi  
segreteria@pec.psypec.it

FNOPO - Federazione Nazionale Ordini  
professioni Ostetriche  
presidenza@pec.fnopo.it

SIP Società Italiana di Pediatria  
presidenzasip@legalmail.it

---

 WEB: <http://www.contiamoci.eu/>  TELEGRAM: [https://t.me/associazione\\_ContiamoCi](https://t.me/associazione_ContiamoCi)  FACEBOOK: <https://www.facebook.com/ContiamoCi.eu/>

via Giovanni Falcone n° 40/3 - 36050 Quinto Vicentino (VI) - C.F. 95145180246 - ufficiostampa@contiamoci.eu

---

 WEB: <http://www.contiamoci.eu/>  TELEGRAM: [https://t.me/associazione\\_ContiamoCi](https://t.me/associazione_ContiamoCi)  FACEBOOK: <https://www.facebook.com/ContiamoCi.eu/>

via Giovanni Falcone n° 40/3 - 36050 Quinto Vicentino (VI) - C.F. 95145180246 - ufficiostampa@contiamoci.eu



# ContiamoCi!



## ContiamoCi!

FNOTSRM - PSTRP - Federazione Nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione  
federazione@pec.tsrn.org

FNOPI - Federazione Nazionale Ordini Professioni infermieristiche  
federazione@cert.fnopi.it

FOFI - Federazione Ordini Farmacisti Italiani  
posta@pec.fofi.it

ONB - Ordine Nazionale dei Biologi  
protocollo@peconb.it

Vicenza, 21 febbraio 2022

### Oggetto: DIFFIDA

Spettabili Organi, Spettabili Presidenti,

scriviamo per contestare la nota n. 4632 del 18 febbraio 2022 della FNOMCEO e la nota n. 0002922-P-17/2/2022 dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero della Salute, con le quali si assume che la guarigione dal Covid-19 rileverebbe ai soli fini della certificazione verde e non invece in relazione all'obbligo vaccinale per i professionisti sanitari di cui all'art. 4 DL n. 44/21.




Nella richiamata nota del Ministero della Salute, recepita dalla FNOMCEO, in particolare si assume che: "[...] **Pertanto, la guarigione non è, in base alla normativa vigente, circostanza idonea a legittimare la revoca delle sospensioni che invece consegue esclusivamente:** - per il professionista temporaneamente sospeso per non aver effettuato il ciclo vaccinale primario, al completamento di quest'ultimo; - per il professionista sospeso per non aver effettuato la dose di richiamo, alla somministrazione di tale dose".

Tale approdo è del tutto illegittimo, in quanto contrario non solo alle indicazioni delle Autorità sanitarie ma, cosa ancor più grave, in netto contrasto con le disposizioni di legge contenute nel DL n. 44/21 che disciplina le modalità di assolvimento dell'obbligo vaccinale per le categorie interessate dalla normativa.

Al riguardo si evidenzia quanto segue.

L'art. 3 del DL n. 44/21 - **Responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2** - prevede che: "**Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a**

---

 WEB: <http://www.contiamoci.eu/>  TELEGRAM: [https://t.me/associazione\\_ContiamoCi](https://t.me/associazione_ContiamoCi)  FACEBOOK: <https://www.facebook.com/ContiamoCi.eu/>  
via Giovanni Falcone n° 40/3 - 36050 Quinto Vicentino (VI) - C.F. 95145180246 - ufficiostampa@contiamoci.eu



# ContiamoCi!



## ContiamoCi!

**causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la punibilità è esclusa quando l'uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate nel sito internet istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione.**

L'art 3 ter dello stesso DL 44/21 - **Adempimento dell'obbligo vaccinale** - sancisce che: **"L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute".**

Il comma 1 dell'art. 4 del DL n. 44/21 - **Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario** - sancisce che: **"Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, in attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita, comprensiva, a far data dal 15 dicembre 2021, della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute. [...]"**

Il comma 2 dell'art. 4 del DL n. 44/21 sancisce, inoltre, che: **"Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo di cui ai commi 1 e 1-bis e la vaccinazione può essere omessa o differita"**.




Nella nota n. 1838/2022 del 21 gennaio 2022 della FNOCEO – **che recepisce le raccomandazioni emesse dal Ministero della Salute in relazione alla vaccinazione dei soggetti guariti dal Covid-19** – si legge: **"Facendo seguito alla riunione in videoconferenza del 13 gennaio e in relazione ad alcuni aspetti sottoposti alla FNOMCeO rivenienti dalle Circolari ministeriali in oggetto rispetto all'intervallo temporale tra l'infezione Covid e la somministrazione della dose di vaccino si evidenziano di seguito i criteri stabiliti nelle suddette circolari ai quali si devono attenere i MMG.**

**Rispetto ai sanitari non vaccinati che abbiano contratto il virus si raccomanda una unica somministrazione di vaccino nel rispetto della seguente tempistica:**

- **a far data da 3 mesi, quindi non prima, decorsi dalla data in cui hanno contratto la malattia, e preferibilmente entro i 6 mesi dalla documentata infezione (Circolare Ministero della salute 3/3/2021);**
- **preferibilmente entro i 6 mesi dalla data in cui hanno contratto la malattia e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione (Circolare Ministero della salute 21/7/2021).**

**Pertanto, la dose di vaccino può essere somministrata in un arco temporale dai 3 mesi ai 12 mesi con una raccomandazione per i 6 mesi.**

---

 WEB: <http://www.contiamoci.eu/>  TELEGRAM: [https://t.me/associazione\\_ContiamoCi](https://t.me/associazione_ContiamoCi)  FACEBOOK: <https://www.facebook.com/ContiamoCi.eu/>  
via Giovanni Falcone n° 40/3 - 36050 Quinto Vicentino (VI) - C.F. 95145180246 - ufficiostampa@contiamoci.eu





# ContiamoCi!



## ContiamoCi!

*I sanitari che superano i 12 mesi dalla guarigione devono effettuare il prima possibile il ciclo vaccinale completo con somministrazione di 2 dosi (Circolare Ministero della salute 6/12/2021).*

**Per i sanitari che hanno contratto la malattia dopo la prima dose l'intervallo è di 5 mesi dalla diagnosi di infezione** (Circolare Ministero della salute 6/12/2021).

***Per i sanitari che hanno contratto la malattia entro il 14° giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino l'intervallo è di 6 mesi dalla diagnosi di infezione*** (Circolare Ministero della salute 6/12/2021).

***Per i sanitari che hanno contratto la malattia dopo la seconda dose l'intervallo è di 5 mesi per fare la dose booster*** (Circolare Ministero della salute del 6/12/2021) **raccomandata a 4 mesi** (Circolare del Ministero della salute del 24/12/2021), anche se ancora non efficace, in quanto necessita di un'apposita ordinanza del Commissario straordinario per l'emergenza COVID – 19.”

Alla luce delle richiamate disposizioni appare evidente - contrariamente a quanto da Voi indicato nelle contestate note - che **la guarigione dal Covid 19 rilevi anche ai fini dell'assolvimento dell'obbligo vaccinale di cui all'art. 4 del DL n. 44/21**, in quanto condizione oggetto di specifiche raccomandazioni del Ministero della Salute cui la normativa fa espresso rinvio.

In forza dalle indicazioni ministeriali recepite tramite rinvio dal DL n. 44/21, infatti, il ciclo vaccinale dei soggetti guariti - come peraltro ben precisato nella richiamata circolare FNOMCEO del 21 gennaio 2022 - deve seguire delle specifiche tempistiche e modalità volte a tutelare la salute di coloro che abbiano conseguito l'immunità naturale.

Appare quindi errata l'indicazione contenuta nelle note in esame secondo la quale il comma 5 dell'art. 4 del DL n. 44/21 consentirebbe la revoca della sospensione solo al completamento del ciclo vaccinale, senza alcuna rilevanza dell'avvenuta guarigione.




Le circolari ministeriali cui la norma sull'obbligo rinvia, infatti, includono la guarigione nel procedimento del completamento del ciclo vaccinale. Prova ne sia, ad esempio, che il sanitario guarito potrà completare il ciclo primario con una sola dose vaccinale eseguita entro l'anno dalla guarigione.

Inoltre il medico vaccinatore dovrà diligentemente seguire le tempistiche indicate dalle circolari ministeriali per procedere alla vaccinazione dei soggetti guariti, i quali non possono ricevere le dosi vaccinali prima del decorso del tempo indicato nelle richiamate circolari ministeriali.

In tale prospettiva, il rifiuto da parte degli Ordini professionali di revocare le sospensioni dall'Albo fondate sulla guarigione del sanitario, in conformità alle indicazioni ministeriali, appare del tutto indebito e come tale passibile di conseguenze civili e penali per il reato di abuso d'ufficio, minacce e violenza privata, specie nei confronti di coloro che, in base alle indicazioni delle Autorità sanitarie recepite dalla legge, non possono nemmeno adempiere all'obbligo vaccinale prima del decorso del periodo stabilito.

Si ricorda, inoltre, che l'esimente penale di cui all'art. 3 del DL n. 44/21 ricorre solo ove la vaccinazione avvenga in modo conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate nel sito internet istituzionale del Ministero della Salute relative alle attività di vaccinazione.

---

 WEB: <http://www.contiamoci.eu/>  TELEGRAM: [https://t.me/associazione\\_ContiamoCi](https://t.me/associazione_ContiamoCi)  FACEBOOK: <https://www.facebook.com/ContiamoCi.eu/>  
via Giovanni Falcone n° 40/3 - 36050 Quinto Vicentino (VI) - C.F. 95145180246 - ufficiostampa@contiamoci.eu



# ContiamoCi!



## ContiamoCi!

Alla luce delle osservazioni svolte, si invitano e diffidano l'Ufficio di gabinetto del Ministero della Salute e la FNOCEMO a revocare, in quanto contra legem, rispettivamente la nota n. 0002922-P-17/2/2022 e la nota n. 4632 del 18 febbraio 2022.

Si invitano e diffidano altresì gli Ordini Professionali, a tutela dei propri iscritti, a non recepire le indicazioni contra legem contenute nelle richiamate note e, quindi, a non sospendere dall'Albo i sanitari guariti, a revocare immediatamente eventuali provvedimenti di sospensione già emessi nei confronti dei sanitari che abbiano fornito un certificato di guarigione, nonché ad accogliere con effetto immediato le richieste di non sospensione dall'Albo da parte dei sanitari guariti.

In caso contrario saremo costretti ad adire le vie legali nelle sedi più opportune.

Aderiscono alla presente diffida:



ContiamoCi!

ContiamoCi!



Coordinamento Comitati Guariti COVID

COSCIENZE  
CRITICHE

CoScienze Critiche



Assis



Comilva



Immuni per sempre



ACU Marche - Sezione guariti



Associazione Jenner



Eunomis



Comitato Ascoltami

WEB: <http://www.contiamoci.eu/> TELEGRAM: [https://t.me/associazione\\_ContiamoCi](https://t.me/associazione_ContiamoCi) FACEBOOK: <https://www.facebook.com/ContiamoCi.eu/>

via Giovanni Falcone n° 40/3 - 36050 Quinto Vicentino (VI) - C.F. 95145180246 - ufficiostampa@contiamoci.eu

WEB: <http://www.contiamoci.eu/> TELEGRAM: [https://t.me/associazione\\_ContiamoCi](https://t.me/associazione_ContiamoCi) FACEBOOK: <https://www.facebook.com/ContiamoCi.eu/>

via Giovanni Falcone n° 40/3 - 36050 Quinto Vicentino (VI) - C.F. 95145180246 - ufficiostampa@contiamoci.eu